



TRIBUNALE DI PALERMO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73

D.L. 69/2013 IN COSTANZA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

IL PRESIDENTE

Visto il d.l. 17.3.2020 n. 18 e successive modificazioni;
visto il d.l. 7.10.2020 n. 125 ;
visto il d.l. 28.10.2010 n. 137 conv. in l. 176/2020;
visto il dpcm 14.1.2021;
vista l'ordinanza in data 29.1.2021 del Ministro per la salute e l'ordinanza n. 11 del 30.1.2021 del Presidente della Regione Sicilia;
viste le delibere del CSM del 26.3.2020 e del 4.11.2020 che hanno dettato le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 ;

ritenuto che le suddette Linee Guida in aderenza alle citate disposizioni normative prevedono che i Dirigenti degli uffici, nell'attuale contingenza ed in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici giudiziari, possano consentire lo svolgimento dei tirocini ex art. 73 d.l. 69/2013 con modalità da remoto e che, ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in momento successivo alla piena ripresa delle attività;

ritenuto, pertanto, che appare opportuno disporre l'esecuzione dei tirocini ex art. 73 d.l. 69/2013 con modalità da remoto, così da limitare gli accessi agli uffici ma al contempo consentire la continuità del percorso di formazione in costanza di svolgimento di attività degli Uffici Giudiziari, in particolare prevedendo che:

- 1) i magistrati affidatari promuovano il collegamento anche da remoto del tirocinante ove l'udienza si svolga con tale modalità ovvero l'invio di copie informatiche di atti, ove l'udienza si svolga con modalità di trattazione scritta;
- 2) l'esecuzione delle residue attività dal mansionario rimesse al tirocinante sia parimenti eseguita da remoto, laddove sia consentito a quest'ultimo l'accesso con il computer in dotazione alla *consolle del magistrato*, assicurando, tuttavia, la possibilità di un accesso settimanale agli uffici per lo svolgimento di **una udienza non effettuabile con tale modalità ovvero mediante trattazione scritta** e di un ulteriore accesso per il prelievo di copie di fascicoli cartacei, sempre nella rigorosa osservanza di tutte le regole dirette alla prevenzione del contagio sul cui rispetto i singoli magistrati formatori dovranno accuratamente vigilare, **ivi comprese le prescrizioni in ordine al numero massimo consentito di soggetti contestualmente presenti nell'aula di udienza;**

P.Q.M.

dispone che a far data da oggi e fino al 30.4.2021 l'esecuzione dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013 conv con mod. con l. 98/2013 avvenga con modalità da remoto, salva la possibilità di accesso del tirocinante agli uffici con il limite massimo di due volte a settimana nei limiti e per le attività specificate in parte motiva, assicurando da parte dei magistrati formatori la rigorosa osservanza di tutte le regole volte alla prevenzione del contagio da COVID 19.

Palermo, 1 febbraio 2021

Il Presidente del Tribunale Reggente

Alfredo Montalto

Si pubblica in B
157 h, del Tribunale
Alfredo Montalto
8A 2-2-21 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE